

# ASSOCIAZIONE LARECHERCHE.IT

## STATUTO

### ARTICOLO 1 – denominazione e sede

È costituita con sede in ROMA – VIA G. BONELLI, 37 SC. B INT. 7 – un'associazione culturale e di promozione dell'arte e della cultura denominata: **LARECHERCHE.IT**.

L'Associazione può modificare liberamente la suddetta sede secondo le esigenze operative ed organizzative.

### ARTICOLO 2 – caratteristiche e finalità

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e la sua durata è illimitata.

L'associazione culturale LARECHERCHE.IT è un'associazione su base volontaria di natura privatistica; è apartitica, non ha fini di lucro e per la sua attività si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione e degli associati, ma può ricorrere a collaborazioni sia retribuite che non retribuite sia di membri associati che di membri non associati, qualora se ne presenti la necessità.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, valorizzare, tutelare e, ove possibile, aiutare e sostenere, la crescita delle capacità e delle potenzialità artistiche, intellettuali e culturali di persone o gruppi di persone, alla scrittura, alla musica, alla danza ed al ballo, alle arti pittoriche e grafiche, alla fotografia, alla scienza, alla tecnologia e all'ambiente, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, stato sociale, credo politico o religioso.

### ARTICOLO 3 – attività compiti ed obiettivi

Per conseguire le finalità sopra descritte, l'Associazione, autonomamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati svolgerà le seguenti attività:

- favorendo il libero incontro virtuale e lo scambio di produzione artistica, intellettuale e culturale delle persone sul sito web dell'Associazione e su tutti i siti ad esso collegati o collegabili.
- e mediante:
  - iniziative di promozione e di informazione sul territorio nazionale e extranazionale, per mezzo della rete internet e dei media;
  - iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione volte al miglioramento della qualità delle attività artistiche, intellettuali e culturali;
  - iniziative di carattere sociale ed aggregativo attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi culturali, artistici ed eno-gastronomici, anche tra loro coniugati e volti alla promozione de "l'incontro" come luogo privilegiato di conoscenza, apprendimento informale e partecipazione sociale;
  - convegni, concerti, manifestazioni di intrattenimento di vario genere, rassegne e concorsi sia nazionali che internazionali;

- iniziative di promozione e diffusione della cultura in tutti i suoi aspetti;
- attività volte all'organizzazione o alla promozione di scambi culturali e gemellaggi con gruppi italiani o stranieri;
- l'organizzazione di viaggi finalizzati alla conoscenza di luoghi di interesse culturale e scientifico, alla sensibilizzazione verso l'ambiente e la sua tutela;
- attività formative aperte a tutti ed in particolare ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage, visite e viaggi di formazione intellettuale e culturale;
- iniziative pubblicistiche nei settori di interesse dell'Associazione, della cultura e della didattica; edizione e distribuzione di libri, riviste e bollettini usufruendo di finanziamenti, mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- organizzazione e gestione di servizi volti alla realizzazione, alla promozione ed alla diffusione di prodotti editoriali di qualsiasi tipologia;
- promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, consorzi e cooperative che perseguono scopi e finalità affini e l'adesione a organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi.

#### ARTICOLO 4 – soci

I soci dell'Associazione si distinguono in: soci Ordinari, soci Sostenitori, soci Onorari, soci Fondatori.

Ogni associato può erogare, oltre alla quota associativa, contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci Ordinari o soci Sostenitori, tutti (persone fisiche o giuridiche) coloro che per motivazioni varie siano interessati all'attività dell'Associazione, che ne condividano gli scopi e decidano di partecipare alle sue attività.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri e agli aderenti, tanto donne quanto uomini, sono garantite pari opportunità.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa con delibera dal Consiglio Direttivo della Associazione dietro richiesta scritta del candidato, entro sessanta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota associativa. La sottoscrizione della richiesta di ammissione comporta la piena accettazione del presente Statuto e successive modificazioni nonché l'obbligo di sottostare alle deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in materia di contributi associativi.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale a partire dall'inizio del mese in corso alla data dell'adesione e viene rinnovata tacitamente di anno in anno qualora l'associato non manifesti la propria volontà di recedere dall'Associazione; in ogni caso il recesso dovrà essere comunicato, con lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuto invio e ricevimento, almeno un mese prima della scadenza dell'anno associativo dell'associato. Eventuali forme temporanee nella partecipazione alla vita associativa, potranno essere eccezionalmente valutate ed eventualmente approvate dal Consiglio Direttivo.

I soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti a corrispondere annualmente all'Associazione la quota associativa nella misura che sarà determinata per ogni esercizio finanziario dal Consiglio Direttivo; in ogni caso la quota associativa dei soci Sostenitori sarà superiore di almeno 20 euro rispetto a quella dei soci Ordinari. La quota associativa dovrà essere versata all'Associazione entro la data di scadenza dell'anno associativo

dell'associato. L'esercizio dei diritti sociali è subordinato al tempestivo e regolare versamento delle quote associative.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti nella propria vita personale o pubblica, a favore o nella vita dell'Associazione; il riconoscimento è perpetuo, dà diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, comporta l'esonero dal pagamento della quota associativa annuale.

I soci Fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo e del primo statuto della società, nonché componenti del primo Consiglio Direttivo. I soci Fondatori hanno gli stessi diritti ed i medesimi doveri dei soci Ordinari.

#### ARTICOLO 5 – diritti e doveri dei soci

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità. Sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita associativa.

I soci (ad eccezione di quanto sopra previsto per i soci Onorari) hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa);
- di votare (se maggiorenni) direttamente o per delega per tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea ed in particolare: a) per l'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio; b) per l'approvazione delle modifiche al presente Statuto e degli eventuali regolamenti dell'Associazione; ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e non potrà ricevere più di 2 deleghe dagli altri soci; le deleghe potranno essere anche attribuite ai membri del Consiglio Direttivo;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi associativi e di ricevere adeguata informativa sulle attività dell'Associazione;
- di partecipare alle attività dell'Associazione;
- di frequentare i luoghi virtuali (sito internet ufficiale dell'Associazione) e/o, eventualmente, fisici dell'Associazione;
- di ricevere la tessera dell'Associazione ove il Consiglio Direttivo ravveda la necessità di istituire tale documento.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare nei termini la quota sociale;
- di svolgere le attività preventivamente concordate con gli organi sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e di non svolgere azioni pregiudizievoli per l'Associazione o non compatibili con le sue attività.

#### ARTICOLO 6 – perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte (o estinzione nel caso di persone giuridiche), recesso, mancato versamento della quota sociale, decadenza, esclusione.

La qualità di socio è intrasmissibile per atto tra vivi; essa viene meno con la morte o con l'estinzione del socio.

Il socio può recedere ai sensi dell'art. 4; resta fermo l'obbligo di corrispondere la quota associativa dell'anno

in cui si ha il recesso.

La morosità nel pagamento della quota associativa per due annualità consecutive comporta la decadenza di diritto della qualità di socio; tale decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che, per qualunque motivo, venga a trovarsi in conflitto di interessi con gli scopi e l'attività dell'Associazione e non receda, decade dalla qualità di socio. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

È escluso il socio la cui condotta abbia concretato gravi violazioni o inadempienze agli obblighi dello Statuto ovvero abbia leso o posto in pericolo gli interessi dell'Associazione, ovvero sia idonea a pregiudicare, anche potenzialmente, l'attività e la dignità dell'Associazione. Sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere le quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### ARTICOLO 7 – organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a - l'Assemblea;

b - il Consiglio Direttivo;

c - il Presidente;

d – il Collegio dei Probiviri

Non esistono membri di diritto dell'Assemblea o degli altri organi sociali.

#### ARTICOLO 8 – l'Assemblea

L'Assemblea:

a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci;

b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;

c) è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale nell'anno in cui si svolge l'Assemblea;

d) è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è indetta in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea viene indetta in via straordinaria quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ravvisino la necessità della convocazione.

L'Assemblea potrà, inoltre, essere convocata in via straordinaria dietro richiesta scritta motivata di almeno un quinto degli aventi diritto a parteciparvi.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione per almeno 15 giorni precedenti quello dell'Assemblea, ovvero – se ritenuto opportuno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo – mediante comunicazione diretta a ciascun socio. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà contenere data luogo e ora della prima ed (eventualmente) della seconda convocazione che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea procede all'elezione, con votazione a scheda segreta, del Consiglio Direttivo dell'Associazione e del Collegio dei Probiviri; approva il rendiconto economico-finanziario o il bilancio dell'Associazione, delibera sull'attuazione dello scopo sociale, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sull'adozione e sulla modifica di eventuali regolamenti, e, in sede straordinaria, sulle modifiche dello Statuto, e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza anche di questo da un Consigliere.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ravvisa l'opportunità, due scrutatori.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà dei componenti; sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo che si tratti di scioglimento dell'Associazione, nel qual caso valgono le norme di cui al successivo articolo 14.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

#### ARTICOLO 9 - il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 a 5, stabilito dall'Assemblea dei soci prima di procedere alla sua elezione; i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo l'elezione del Presidente e, se ritenuto necessario, del Vice Presidente, tutte le deliberazioni concernenti il raggiungimento dei fini statutari e sociali e di quant'altro ad esso demandato dallo Statuto o dalla Legge.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri, con votazione a scheda segreta il Presidente dell'Associazione e, se ritenuto necessario, il Vice Presidente. Ove ve ne sia la necessità il Consiglio Direttivo eleggerà tra i propri membri il tesoriere ed il Segretario dell'Associazione le cui cariche hanno la stessa scadenza di quelle dei consiglieri che le ricoprono. Il Vice Presidente potrà ricoprire anche le cariche di tesoriere e segretario.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- 1 determinare la misura ed i criteri di erogazione delle quote associative dovute annualmente dagli associati;
- 2 adottare i provvedimenti di più immediata attuazione relativi all'attività dell'Associazione;
- 3 esaminare le soluzioni da proporre all'Assemblea su problemi relativi alla generalità degli Associati;
- 4 deliberare sulle domande di ammissione degli associati, dichiararne e deliberarne la decadenza;
- 5 nominare commissioni organizzative cui delegare specifiche funzioni inerenti il raggiungimento degli scopi sociali;
- 6 designare e nominare i rappresentanti dell'Associazione in concorsi, enti o commissioni, scegliendoli anche fra i non associati;
- 7 di richiedere prestazioni di consulenti e collaboratori esterni per l'espletamento delle attività associative e per l'attività di organizzazione ed amministrativa, anche in via continuativa.
- 8 demandare ai soci incarichi per ricerche, studi e collaborazioni anche con determinazione di compenso;
- 9 stabilire criteri e misura di rimborsi per la propria attività ordinaria di riunione;
- 10 assumere e licenziare eventuale personale dipendente;

- 11 nominare i componenti della Redazione delle attività culturali dell'Associazione che potranno essere scelti anche tra i membri del Consiglio Direttivo;
- 12 nominare il Coordinatore di Redazione scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo;
- 13 stabilire l'indirizzo del sito ufficiale dell'Associazione che potrà essere anche messo a disposizione da uno degli associati; in questo caso rimane stabilito che la proprietà intellettuale del sito rimarrà in ogni caso dell'associato o degli associati che lo metteranno a disposizione per un periodo di tempo prestabilito tramite un accordo scritto prevedendo anche, se ritenuto necessario, un rimborso a carico dell'Associazione, per le spese vive di mantenimento e funzionamento del sito stesso.

#### ARTICOLO 10 – riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno.

La convocazione è comunicata a ciascun Consigliere, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza tale termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Il Consiglio può essere effettuato anche via internet (videoconferenza, chat, collegamento telefonico).

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza anche di questi, da un Consigliere.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da tutti i partecipanti.

In caso di vacanza di un posto di Consigliere subentra il candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità, il più anziano di età, ferma restando la sua decadenza alla scadenza dei cinque anni di nomina del Consiglio. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti il Consiglio può procedere per cooptazione alla nomina del Consigliere vacante che andrà ratificata alla prima assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 11 – il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza anche di questi, da un Consigliere; in caso di vacanza dal posto di Presidente ne assumerà le funzioni il Vice Presidente, se nominato, o in mancanza anche di questi, un Consigliere che è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla vacanza.

#### ARTICOLO 12- patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a - dal fondo iniziale di 500,00 euro (€ cinquecento/00) corrisposto dividendolo in parti uguali tra i soci

Fondatori firmatari dell'atto costitutivo;

c - da eventuali donazioni o lasciti mobiliari o immobiliari.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

A - dalle quote associative;

B - dall'utile netto o avanzo di gestione derivante da tutte le attività di cui all'art. 3;

C - da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

I proventi delle attività dell'Associazione non potranno, in nessun caso, essere divisi, neanche in forma indiretta, tra gli associati.

Utili, avanzi di gestione, capitale, fondi e riserve non potranno essere distribuiti, neanche in forma indiretta, tra gli associati durante la vita dell'Associazione salvo diverse imposizioni di legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno tassativamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### ARTICOLO 13 - esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario dovrà essere predisposto un preventivo di massima da approvarsi dall'Assemblea dei soci unitamente al rendiconto economico-finanziario o bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il consuntivo dovrà essere predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

#### ARTICOLO 14 - scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le modalità da seguire per la liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale che dovrà obbligatoriamente essere in favore di altra Associazione o Ente che operi per fini di utilità sociale o culturale, e che abbia finalità analoghe o similari a quelli dell'Associazione

Per le deliberazioni relative allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione occorre la presenza di almeno tre quinti dei componenti dell'Assemblea stessa; le deliberazioni dette dovranno essere adottate da almeno due terzi dei presenti all'Assemblea.

#### ARTICOLO 15 - Collegio dei Proviviri

Le eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte ad un collegio formato da tre Proviviri nominati dall'Assemblea ogni cinque anni, i quali giudicheranno ex bono ed equo.

#### ARTICOLO 16 – rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile.